# INFORMATIVA n. 01 – SICUREZZA del 13/04/25

## Nota in merito alle sanzioni per categorie omogenee di violazioni ed attrezzature ante Direttiva Macchine

Con la nota n. 2668 di marzo 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha fornito dei chiarimenti per l'applicazione delle sanzioni nei seguenti casi:

- violazione dei requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro rientranti in una medesima categoria omogenea (Allegato IV del D.Lgs. 81/08);
- conformità delle attrezzature di lavoro costruite prima del recepimento della Direttiva Macchine 89/392/CEE.

**SANZIONI PER CATEGORIE OMOGENEE DI VIOLAZIONI**

L'INL chiarisce che quando più precetti violati rientrano nella stessa "categoria omogenea" (ad es. stabilità e solidità – punto 1.1 dell'Allegato IV), la violazione è da considerarsi unica, come previsto dall'art. 68, comma 2 del D.Lgs. 81/08. Al contrario, se i precetti violati appartengono a categorie diverse (es. punto 1.1 e 1.2), allora si configurano più violazioni distinte, ognuna sanzionabile singolarmente.

**ATTREZZATURE DI LAVORO "ANTE DIRETTIVA": REQUISITI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Il documento dell'INL chiarisce che per le macchine immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 (data oltre la quale è richiesta la marcatura CE), la conformità ai requisiti generali di sicurezza deve essere verificata con riferimento all'Allegato V del D.Lgs. 81/08.

È responsabilità del datore di lavoro garantire che tali macchine siano sicure e idonee all'uso, tramite una **valutazione dei rischi** coerente con gli art. 17, 28 e 29 del Testo Unico. È possibile, ma non obbligatorio, ricorrere a un tecnico abilitato per attestare la conformità dell'attrezzatura; la legge, infatti, non prevede infatti nessun obbligo in tal senso per il datore di lavoro. **In mancanza di tale attestazione la macchina non può essere automaticamente considerata non conforme.**

**MANUALE D'USO PER MACCHINE ANTE DPR 459/96: NON SEMPRE OBBLIGATORIO**

Per le attrezzature costruite e/o immesse sul mercato prima del D.P.R. 459/1996 (che ha recepito la Direttiva 89/392/CEE), non sussiste l'obbligo di disporre del manuale d'uso e manutenzione originale. Il datore di lavoro deve tuttavia predisporre schede tecniche/procedure e istruzioni operative contenenti le norme comportamentali e le misure di sicurezza per l'uso corretto dell'attrezzatura, in conformità al punto 9.2 dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08.



Ambiente Sicurezza Formazione

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet

P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429

Questi chiarimenti rispondono alla necessità di uniformare i criteri ispettivi sul territorio nazionale e offrono riferimenti concreti ai datori di lavoro per evitare sanzioni, specialmente in presenza di attrezzature datate ma ancora in uso.

P.Ch. Paolo Nava

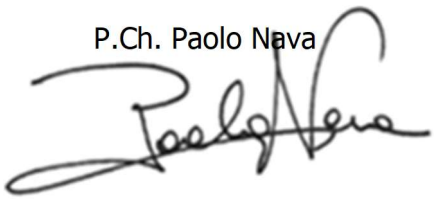



Ambiente Sicurezza Formazione

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. e fax 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopas.net

P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429